REGOLAMENTO (CEE) N. 2781/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di « altri tessuti di cotone » della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari d'Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, prevede all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione con l'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario comunitario annuo di 300 tonnellate di « altri tessuti di cotone », della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari d'Israele ; che in virtù dell'articolo 1 del predetto allegato, i dazi contingentali sono uguali al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi ; che è pertanto opportuno aprire, per l'anno 1972, un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate per detti prodotti ; che a tale contingente tariffario comunitario si applicano i dazi contingentali del 7,8 %, 8,4 %, 8,4 % e 9 % per i prodotti compresi rispettivamente nelle voci doganali 55.09 A I, A II, B I e B II ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai princìpi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza da Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondano, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti di cui trattasi in provenienza da Israele, alle percentuali indicate in appresso :

	1968	1969	1970
Germania	62,7	80,7	93,0
Benelux	31,7	9,2	0,2
Francia	4,8	5,3	2,0
Italia	0,8	4,8	4,8

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte dagli Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	76,6
Benelux	16,0
Francia	4,2
Italia	3,2

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue ali-

quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari d'Israele, sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascun di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario totale di 300 tonnellate :

N. della tariffa doganale	Designazione dei prodotti	Aliquota dei dazi %
55.09	Altri tessuti di cotone:	
	A. contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone:	
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	7,8
	II. altri	8,4
	B. altri:	
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	8,4
	II. non nominati	9

Articolo 2

1. Una prima parte di 225 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1º gennaio al 31 dicembre 1972, ammontano a :

Germania	172 tonnellate
Benelux	36 tonnellate
Francia	10 tonnellate
Italia	7 tonnellate.

2. La seconda parte di 75 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quali è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1972, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'importo iniziale.

Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della propria aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro e non oltre il 15 ottobre 1972, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa a tal fine l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui trattasi stabiliti nel suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da Israele, effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri o la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI